Pubblicato il 09/11/2026

N. 02929 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Putignano & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B8BC3874DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Isgrò, Saverio Nitti e Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

Commissario Straordinario Unico Alla Depurazione ex Dpcm 78/2023, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Sogesid s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Marco Petitto e Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Armao, Arturo Cancrini, Pietro De Luca e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) *per quanto riguarda il ricorso introduttivo*:

- del provvedimento Sogesid SpA., prot. n. C 0001634 dell'8 maggio 2026 SOGESID C0001634 08 05 2026, comunicato in data 11 maggio 2026, con cui è stata disposta aggiudicazione appalto avente ad oggetto i lavori finalizzati agli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta SR CIG B8BC3874DA CUP J56H19000030006 in favore del costituendo RTI. tra Consorzio Stabile Progettisti Costruttori mandataria e Sideridraulic System S.p.A. mandante;
- della non conosciuta nota del Responsabile della fase di affidamento, prot. n. C 0001995 del 9 aprile 2026, con cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. aggiudicatario, allegando i verbali di gara e la graduatoria finale estratta dalla piattaforma TuttoGare;
- ove occorra, di tutti i verbali di gara, tra cui i verbali nn. 4 del 24 febbraio 2026, n. 5 del 26 febbraio 2026, n. 6 del 16 marzo 2026 (e del relativo provvedimento con il

quale è stata esaminata positivamente la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria) e n. 7 del 31 marzo 2026;

- ove occorra, della non conosciuta nota prot. n. U-0002675 del 7 maggio 2026, con cui il Responsabile della fase di affidamento ha attestato la conclusione con esito positivo della comprova dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del Codice nei confronti dell'aggiudicataria;

- ove occorra, del provvedimento del Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ex D.P.C.M. 7 agosto 2023 n. 85 dell'11.5.2026 recante: "Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di Augusta" (cod. id 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536,33537, 33538, 33539, 33540)(id accorpati a id33344) - delibera cipe n. 60/2012) cup: j56h19000030006. Presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori e rimodulazione del quadro economico.";

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché

- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio;

- per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione Appaltante, di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della Ricorrente, provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;

- in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, con espressa riserva di quantificarli in separato giudizio;

b) *per quanto riguarda i motivi aggiunti*:

per l'annullamento

- della Determina Sogesid U 0004676 del 07 luglio 2026, con la quale la Stazione Appaltante ha confermato "il provvedimento di aggiudicazione prot. C 0001634 del 08 maggio 2026 dell'appalto di che trattasi, in quanto non si ravvisano i presupposti di un "potenziale conflitto di interesse", del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori partita IVA n.05092830875 in qualità di capogruppo mandataria con sede legale in Maletto (CT) Via Gandhi Snc Cap 95035 pec: consorziostabilepc@impresapec.it e la Società Sideridraulic partita IVA n.02953450174 in qualità di mandante con sede legale in Via Badia 15 25060 Cellatica (BS) pec: gare@pec.sideridraulic.it per un importo di 38.521.009,39 al netto del ribasso offerto del 27,333%";
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti gli ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, del Commissario Straordinario Unico Alla Depurazione ex Dpcm 782023 e di Sogesid S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con Decisione di Contrarre prot. n. C-0002709 del 24 ottobre 2025, la Sogesid s.p.a., quale stazione appaltante ausiliaria ai sensi dell'art. 62, comma 11, e dell'art. 3,

comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito della Convenzione Quadro stipulata il 22 settembre 2023 con il Commissario Straordinario Unico Alla Depurazione ex Dpcm 78/2023 (CSU), ha determinato di avviare una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria (CUP: J56H19000030006; CIG: B8BC3874DA), ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2, del codice (con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica, 15 punti all'offerta economica e 5 punti all'offerta temporale), per l'affidamento dell'appalto dei *"lavori finalizzati agli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta (SR)*", nell'ambito degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012, per un importo complessivo a base di gara di € 50.699.462,39, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 6.143.603,18 e dei costi della manodopera pari a euro 5.772.779,14.

La società ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le mandanti HR Infrastrutture Primarie S.p.A.- Castiglia S.r.l. - Celi Energia e Costruzioni S.p.A., ha rappresentato:

- di avere partecipato alla gara e, in ragione dell'inversione procedimentale, di essersi collocata al secondo posto della graduatoria di merito provvisoria preceduta dalla controinteressata;
- che, a seguito di attivazione del sub-procedimento per la verifica dell'anomalia della prima e seconda classificata, superato positivamente da entrambe, e di apertura della busta amministrativa dei due operatori con conferma della completezza e conformità alla *lex specialis* della stessa, il rup, coadiuvato dalla commissione giudicatrice, ha confermato la detta graduatoria;
- con provvedimento di aggiudicazione, in accoglimento della proposta del rup, è stata disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, con un punteggio pari a 99,22, per un importo netto

contrattuale di € 38.521.009,39, corrispondente a un ribasso del 27,333% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 44.555.859,21, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.143.603,18;

- la società ricorrente, classificatasi al secondo posto in graduatoria con un punteggio totale di 95,05, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 18 maggio 2026, ha presentato alla Stazione Appaltante e al CSU un'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, unitamente a un'istanza di accesso agli atti del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta del Consorzio aggiudicatario, evidenziando la sussistenza di una causa di esclusione non rilevata in sede di Gara in capo al costituendo RTI aggiudicatario, essendo emerso che il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, facente parte di tale raggruppamento, è titolare del 100% del capitale sociale della ARTEC Associati s.r.l. (d'ora in poi ARTEC), società componente del R.T.P. di Progettisti che ha curato la redazione del progetto esecutivo posto a base di gara e che sussiste la piena coincidenza delle figure apicali dei due operatori economici (Amministratore Unico e Direttore Tecnico), con ogni conseguenza in termini di sussistenza di conflitto di interesse tra il Consorzio aggiudicatario e il RTP Progettista, che ha elaborato il Progetto, e di formazione di una indebita posizione di vantaggio informativo in favore del Consorzio poi risultato aggiudicatario;

- con Nota prot. SOGESID-U-0003232 del 25 maggio 2026, la Stazione Appaltante ha riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla Putignano, comunicando di aver "*avviato un'istruttoria nei confronti del raggruppamento aggiudicatario Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e la Sideridraulic System S.p.A.*", all'esito della quale avrebbe valutato "*se effettivamente siffatti legami possano avere determinato un'asimmetria informativa tale da configurare il conflitto di interesse come rappresentato*", senza tuttavia sospendere il provvedimento di aggiudicazione.

1.1. Parte ricorrente ha, quindi, proposto ricorso avverso il detto provvedimento di aggiudicazione, deducendo i seguenti motivi:

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 95, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento. Assenza di misure idonee a eliminare o mitigare l'asimmetria informativa.*

Il provvedimento di aggiudicazione impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 16 e 95, comma 1, lett. b), del Codice, avendo la Stazione Appaltante aggiudicato la procedura in favore di un operatore economico che versava in una situazione di conflitto di interessi non diversamente risolvibile, ovvero, quantomeno, non previamente neutralizzata mediante l'adozione di misure effettive e proporzionate idonee a garantire la parità competitiva tra tutti i concorrenti; ciò in quanto, il Progetto posto a base di Gara è stato predisposto da un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti capeggiato dalla C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l. a socio unico, del quale faceva parte, quale mandante, la ARTEC Associati S.r.l., società interamente controllata dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, odierno aggiudicatario.

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 95, comma 1, lett. C), del d.lgs. N. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e concorrenza. Distorsione della concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti.*

Il provvedimento di aggiudicazione impugnato sarebbe illegittimo anche per la violazione dell'art. 95, comma 1, lett. c), del Codice, che impone l'adozione di misure tese ad evitare la distorsione della concorrenza nell'ipotesi in cui l'offerente o il soggetto collegato all'offerente abbia partecipato ad una fase prodromica alla procedura di gara;

III) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 95, comma 1, lett. E), e 98, commi 2 e 3, lett. B), del d.lgs. N. 36/2023. Omissione dichiarativa e informazioni false o fuorvianti. Grave illecito professionale. Violazione dei principi di buona fede, affidamento, leale collaborazione.*

La Stazione Appaltante non avrebbe valutato l'omissione dichiarativa del Consorzio quale grave illecito professionale incidente sulla sua integrità e affidabilità, emergendo dal DGUE che il Consorzio ha espressamente dichiarato di non essere a conoscenza di un qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla Gara e che un'impresa a lui collegata non ha fornito consulenza all'amministrazione o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione.

1.2. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti impugnati, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il R.T.I. controinteressato per l'affidamento dell'appalto e la reintegrazione in forma specifica, nonché, in via di estremo subordine, la condanna di Sogesid al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi.

2. Si sono costituiti per resistere il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, il Commissario straordinario unico alla depurazione ex DPCM 78/2023 e la Sogesid s.p.a..

2.1. In particolare, il Consorzio ha sostenuto, tra l'altro, che ARTEC sarebbe stata estromessa dal r.t.p. progettista in una fase iniziale (in conseguenza del provvedimento commissariale n. 1988 del 3 dicembre 2021) e che, per tale ragione, non avrebbe fornito alcun effettivo contributo alla redazione della progettazione esecutiva definitivamente approvata e posta a base di gara. Inoltre, la ARTEC avrebbe contribuito, nel periodo antecedente alla estromissione, alla redazione di un numero del tutto esiguo e marginale di elaborati (pari a n. 5).

2.2. Il Commissario Straordinario Unico, con memoria del 3 luglio 2026, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i provvedimenti impugnati sono imputabili solo a Sogesid s.p.a..

2.3. Sogesid s.p.a. ha esposto che la procedura di gara in esame è stata già oggetto di contestazione innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che ha già definito due giudizi con cui sono stati impugnati il bando (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza n. 743 del 10 marzo 2026) e poi il medesimo provvedimento di aggiudicazione oggetto di contestazione anche nel presente giudizio (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza n. 1920 del 2 luglio 2026); il T.A.R., in particolare, ha respinto i ricorsi con le sopra citate sentenze e, allo stato, risulta appellata quella relativa al bando (giudizio pendente innanzi al C.G.A.R.S. r.g. n. 508/2026). Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.

3. All'esito della camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026, il Collegio, con ordinanza n. 259 del 13 luglio 2026, ha respinto l'istanza cautelare e fissato la pubblica udienza di trattazione.

4. Con motivi aggiunti depositati in data 31 luglio 2026, la società ricorrente ha impugnato la determina di Sogesid di conferma del provvedimento di aggiudicazione in favore del controinteressato a seguito di istruttoria, con cui la stazione appaltante ha ritenuto non sussistenti i presupposti del potenziale conflitto di interesse.

4.1. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto, oltre che l'illegittimità in via derivata, l'illegittimità propria per i seguenti motivi.

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 95, comma 1, lett. B) e c), del d.lgs. N. 36/2023 - violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e concorrenza - eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e motivazione apparente.*

Parte ricorrente assume che la partecipazione del Consorzio alla fase progettuale anche solo iniziale, e anche se fosse con attività esigua, di per sé sarebbe sintomatica del

conflitto di interessi; in ogni caso, l'esiguità della partecipazione sarebbe smentita *per tabulas* dall'istruttoria effettuata da Sogesid, essendo emerso dalla nota del direttore dell'esecuzione del contratto del 24 giugno 2026 che si riscontrano n. 24 elaborati progettuali riconducibili ad ARTEC Associati s.r.l., presenti anche nella consegna progettuale del marzo 2022.

Apparente sarebbe la motivazione che, nonostante le risultanze dell'istruttoria, ha confermato l'aggiudicazione.

II) *Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria - erronea valutazione del profilo temporale: redazione degli elaborati nel febbraio 2021, consegna del marzo 2022 e approvazione del progetto nel 2025.*

La determina impugnata sarebbe illegittima anche perché non ricostruisce correttamente la sequenza temporale della vicenda, che costituirebbe uno snodo essenziale della controversia, essendo la pretesa estromissione di ARTEC dal RTP (del gennaio 2022) intervenuta successivamente all'elaborazione del progetto esecutivo poi posto a base di gara (avendo a quella data ARTEC già concorso alla redazione quantomeno di n. 24 elaborati progettuali, rinvenuti anche nella successiva consegna del marzo 2022) e avendo il Consorzio acquisito il controllo totalitario di ARTEC nel luglio 2021, cioè in un momento in cui ARTEC era ancora parte del R.T.P. progettista e prima della formalizzazione della sua pretesa uscita dal raggruppamento.

Tali circostanze avrebbero imposto a Sogesid una verifica particolarmente rigorosa, che, nel caso di specie, sarebbe mancata.

Non risulterebbe, inoltre, accertata la validità formale dell'estromissione di ARTEC dal r.t.p.

III) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 16, 95, comma 1, lett. B), c) ed e), e 98 del d.lgs. N. 36/2023. Omessa valutazione dell'obbligo dichiarativo. Grave illecito professionale. Violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione, trasparenza e affidabilità dell'operatore economico.*

La determina del 7.7.2026 sarebbe illegittima per le ragioni di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo ossia per aver il Consorzio controinteressato taciuto sull'esistenza del conflitto di interessi o quantomeno dei rapporti con ARTEC.

D'altro canto, se Sogesid ha ritenuto necessario approfondire il rapporto tra il Consorzio e ARTEC dopo l'istanza di annullamento in autotutela della ricorrente, significa che quel rapporto avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivamente in gara, proprio per consentire una verifica *ex ante* e non *ex post*.

5. In vista della pubblica udienza tutte le parti hanno prodotto memorie e memorie di replica.

6. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la legittimità dell'aggiudicazione (e dell'atto di sua conferma, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) dell'appalto in esame in favore del costituendo R.T.I. Consorzio Stabile Progettisti Costruttori/Sideridraulic System S.p.A., contestata dalla ricorrente (in tesi) per conflitto di interessi, distorsione concorrenziale, asimmetria informativa e omissione dichiarativa, in ragione del rapporto intercorrente tra il Consorzio aggiudicatario e la ARTEC Associati S.r.l., società partecipata dal Consorzio al 100%, con medesimo amministratore unico e direttore tecnico.

2. Va preliminarmente ritenuto che la circostanza che gli atti impugnati siano imputabili alla Sogesid (quale committente ausiliaria, in virtù di specifici accordi stipulati tra il Commissario straordinario unico e la Sogesid) non esclude la facoltà di notificare il ricorso al Commissario Straordinario, quale soggetto interessato alla procedura, assumendo però in tale caso la notificazione valore di *litis denuntiatio*.

3. Nel merito, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, che, per ragioni logico-giuridiche, possono essere delibati congiuntamente, sono infondati.

4. Al fine di poter compiutamente delibare le censure relative al conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza (motivi sub I e II del ricorso introduttivo e sub I e II dei motivi aggiunti), occorre preliminarmente affrontare la *questione della natura e della qualificazione del conflitto di interesse* (art. 16 d. lgs. n. 36 del 2023), per poi accertare la sua configurabilità nel caso di specie in relazione alla partecipazione della Artec, società partecipata al 100% dal consorzio aggiudicatario, alla progettazione dell'opera oggetto di appalto, avuto riguardo anche all'entità di tale partecipazione e all'apporto dalla stessa fornito al progetto come approvato.

4.1. Occorre prendere le mosse dall'art. 16 del nuovo codice dei contratti pubblici, che mosso dall'esigenza di conciliare opposte esigenze (imparzialità e efficienza), nella parte di interesse, così recita: *"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni /e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. ...".

Occorre, in particolare, indagare se, anche nel nuovo codice dei contratti pubblici, l'articolo 16 del d.lgs. n. 36/2023 consenta di connotare il conflitto di interessi quale fattispecie *"di pericolo",* secondo le coordinate che pacifica giurisprudenza aveva

delineato nel regime normativo anteriore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151 e sez. V, 14 maggio 2020, n. 3048), ove si era ritenuto che le misure di protezione contemplate dal legislatore, consistenti nell'obbligo di segnalazione e astensione, operassero già *per il solo pericolo di pregiudizio* che la situazione di conflitto può determinare, traendosene la conclusione che la loro applicazione non presupponesse né richiedesse concrete condotte improprie, né "danni" effettivi per l'autorità procedente e indebiti vantaggi per lo stesso dipendente in posizione conflittuale.

Sul punto specifico, la giurisprudenza già sotto la vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016 aveva, altresì, specificato l'irrilevanza del pericolo astratto, ritenendo che: *"nel settore dei contratti pubblici l'ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche. Si richiede in altri termini che la minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione ex art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. d), del medesimo codice, sia dimostrata sulla base di presupposti specifici"* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2019, n. 2511; cfr. di recente Consiglio di Stato, sez. III, 3 gennaio 2025, n. 30).

4.2. Orbene, in coerenza ai recenti approdi giurisprudenziali sul tema (cfr. da ultimo Cons. St., sez. III, 7110 del 25 settembre 2026), ritiene il Collegio che, anche nel nuovo codice dei contratti pubblici, il dato testuale e quello sistematico della norma in esame depongano per la perdurante rilevanza del *conflitto meramente potenziale*.

4.2.1. Quanto al dato testuale, il comma 1 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel definire la nozione di conflitto di interessi, fa riferimento a un "soggetto" che interviene nella procedura di aggiudicazione o nell'esecuzione "a qualsiasi titolo" (e non più a personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi: cfr. art. 42 d. lgs. n. 50 del 2016), che per "i compiti funzionali" svolti "può influenzare, in

qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione" della procedura di aggiudicazione, con la precisazione che il conflitto sorge qualora tale soggetto risulti portatore di "un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere *percepito* come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione".

Il riferimento alla "*percezione*" di una possibile minaccia all'imparzialità e indipendenza del soggetto in questione non lascia dubbi sul fatto che si è innanzi a una fattispecie di pericolo.

4.2.2. Quanto al dato sistematico, il d.l. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha espunto dal primo comma della disposizione la precisazione per cui la minaccia determinata dall'interesse dell'agente doveva essere "*concreta ed effettiva*" (cfr. art. 15 quater, comma 1, lett. a), ciò che ragionevolmente contribuisce a confermare la perdurante *rilevanza anche solo potenziale del pregiudizio* che la presenza di un conflitto di interessi può provocare all'imparzialità e al buon andamento della p.a.; tutto ciò in coerenza con la giurisprudenza ante d. lgs. n. 36/2023, che non aveva affatto affermato l'irrilevanza del conflitto potenziale, ma semplicemente rimarcato la necessità che il conflitto stesso fosse verificato non in termini astratti ma sulla base di elementi oggettivi e concreti, alludendo quindi alla prova della sussistenza del conflitto di interessi e non già alla sua "natura".

4.3. Ritenuto, quindi, che la normativa in questione preveda una fattispecie di pericolo, occorre esaminare la questione del *regime probatorio del conflitto di interessi*, piano sul quale invece si registrano, nel comma 2 dell'art. 16 in esame, significative innovazioni rispetto al regime normativo precedente, avendo tale disposizione introdotto oneri molto rigorosi a carico di chi denuncia una situazione di conflitto.

Il comma 2 dell'art. 16, in particolare, nello sforzo teso a non accettare una definizione generica e indeterminata del conflitto di interessi, "riprendendo alcuni spunti contenuti

nel parere del Consiglio di Stato n. 667 del 5 marzo 2019 (reso sulle Linee guida ANAC in materia di conflitto di interessi), … precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (*de iure vel de facto*) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti" (cfr. relazione al Codice).

4.4. Alla perimetrazione della nozione di conflitto di interessi, la norma, "*in coerenza con il principio di fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa*", correla uno specifico regime probatorio, che si articola nei seguenti termini: la "*percepita minaccia all'imparzialità e all'indipendenza*" deve "*essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati*" e "*deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro*".

Lo scopo di tale innovazione può verosimilmente essere identificato nell'esigenza di garantire un punto di equilibrio tra, da una parte, l'imparzialità dell'azione amministrativa e l'esigenza di assicurare la posizione simmetrica tra gli operatori economici e, dall'altra, il buon andamento ossia l'esigenza di evitare che le segnalazioni di conflitti di interesse non supportate rallentino l'azione amministrativa e impediscano la sollecita aggiudicazione ed esecuzione di appalti e quindi il risultato.

4.5. La comprensione del secondo comma passa dal suo intento, dichiarato nella relazione al codice nell'obiettivo di perimetrare e rendere tassativa la nozione comunitaria (cfr. Considerando 16, art. 24 art. 57 co. 4 lett. e della direttiva

2014/24/UE), recependo gli insegnamenti della giurisprudenza nazionale in materia (di cui sopra si è detto), nonché da una sua lettura coerente e combinata con il primo comma.

In tale prospettiva, la norma in questione se, da una parte, continua (come il d. lgs. n. 50 del 2016) a prevedere il conflitto di interessi come fattispecie di pericolo, con la conseguenza che non richiede la necessità di provare un "pregiudizio effettivo" in conseguenza della situazione di conflitto, dall'altra, richiede che la "percepita minaccia" non venga meramente predicata in astratto, ma venga provata da chi invoca il conflitto nei modi e con gli strumenti oggi innovativamente indicati dalla normativa in questione.

In quest'ottica, l'espressione "interessi effettivi" utilizzata oggi dall'art. 16 del codice dei contratti va ragionevolmente riferita alla necessità che la "minaccia" al regolare svolgimento della procedura debba essere sostenuta sulla base di dati oggettivi, specifici e concreti e non meramente predicata in astratto; che l'"interesse" personale, del quale si assume essere portatore il soggetto in ipotizzata posizione di conflitto, debba essere allegato e provato sulla scorta di dati oggettivi riferiti a specifiche mansioni o funzioni da lui espletate e non riconducibile ad una semplice posizione formale ricoperta nell'organizzazione della p.a.; che l'inciso per cui deve trattarsi di interessi "la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro" debba essere inteso nel senso che non comporti necessariamente l'onere di provare che tale subordinazione di fatto vi sia stata, ma - più semplicemente - che si tratti di interessi "irriducibili", ossia inconciliabili con il corretto perseguimento anche dell'interesse pubblico (cfr. Cons. St. n. 7110 del 2026 cit.).

Una siffatta conclusione si pone "in coerenza con il principio della fiducia" - che segna una svolta innovativa rispetto alla logica fondata sulla sfiducia e sul sospetto in vista della realizzazione del risultato (principio del risultato) - ed al contempo con il "… fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa".

4.6. Passando quindi ad applicare tali coordinate alla fattispecie che ci occupa, deve escludersi in essa la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui la pregressa partecipazione della società partecipata al 100% dall'aggiudicataria alla iniziale fase di progettazione, con coincidenza delle figure apicali nelle due società, avrebbe assegnato a quest'ultima un vantaggio nella formulazione dell'offerta di cui si tratta, resta indimostrata dalla ricorrente, che, secondo quanto sin qui esaminato, aveva l'onere di fornirne la prova; così come resta indimostrata pure a valle dell'istruttoria effettuata dalla stazione appaltante a seguito dell'istanza di annullamento della parte ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova circa il rischio di interferenza di tale incarico con la gara, al di là delle mere prospettazioni teoriche di parte ricorrente; sicché la tesi del pericolo di influenza di tale partecipazione sull'aggiudicazione si rivela debole e insufficiente a supportare la tesi propugnata dalla ricorrente.

4.7. Ciò anche alla luce della tempistica e dell'entità/rilevanza della partecipazione alla progettazione della società Artec.

4.7.1. In particolare, risulta in atti che l'estromissione di Artec dal raggruppamento di progettazione è avvenuta nel gennaio 2022, allorquando la stessa aveva già concorso alla redazione di 24 elaborati progettuali (come emerso dalla relazione fornita dal DEC alla Sogesid, a seguito di istruttoria della stazione appaltante), i quali sono stati rinvenuti anche nella successiva consegna progettuale del marzo 2022.

Da ciò la ricorrente ritiene di poter trarre la conseguenza della irrilevanza dell'estromissione per la valutazione del conflitto.

Risulta, tuttavia, che "*Dall'esame dei cartigli degli elaborati oggetto di verifica emerge che l'ing. Massimo Brocato non risulta tra i soggetti che hanno curato le revisioni e gli aggiornamenti confluiti nella versione definitivamente approvata del progetto. Le modifiche intervenute successivamente alla fase originaria di redazione degli elaborati risultano, infatti, attribuite a professionisti diversi, come desumibile*

dalla documentazione allegata. Pertanto, con riferimento ai n. 24 elaborati oggetto di ricognizione, non emergono elementi idonei a ricondurre all'ing. Massimo Brocato ovvero alla società ARTEC Associati S.r.l. attività di aggiornamento o revisione confluite negli elaborati approvati con il citato Provvedimento n. 116/2025" (relazione del RUP del 3 luglio 2026).

Inoltre, il RUP, nella sua relazione, ha affermato, in esito all'istruttoria, che "*Ai fini degli interessi connessi alla procedura di gara e nei limiti della documentazione esaminata, per quanto di competenza, non emergono altresì elementi dai quali possa desumersi che l'ing. Massimo Brocato o la società ARTEC Associati S.r.l. abbiano beneficiato di informazioni progettuali ulteriori o differenti rispetto a quelle rese disponibili agli altri operatori economici*".

Risulta, inoltre, in atti, allegato alla relazione del RUP, un documento in cui si dà contezza della data degli elaborati, della descrizione/modifica del singolo elaborato, con indicazione del soggetto che lo ha redatto, verificato e approvato; da esso risultano diverse integrazioni/modifiche, ma anche nuove emissioni, intervenute successivamente al marzo 2022, data in cui comunque la ARTEC non faceva più parte del raggruppamento temporaneo di professionisti di progettazione.

Resta quindi indimostrato - in assenza di idonea *prova sulla base di presupposti specifici e documentati* da parte di chi invoca il conflitto di interessi e di evidenze documentali (non emerse neanche in fase di istruttoria condotta dalla stazione appaltante) - che la partecipazione di Artec (con 24 elaborati rispetto a una progettazione approvata che l'amministrazione indica corredata di oltre 500 elaborati) nella detta fase della progettazione (antecedente alle *revisioni e [a]gli aggiornamenti confluiti nella versione definitivamente approvata del progetto* nel 2025) potesse avere il potere di influenzare la gara o di determinare un'asimmetria informativa rispetto agli altri concorrenti.

La contestazione relativa all'asserita mancanza di un provvedimento definitivo di approvazione della modifica soggettiva del RTP di progettazione - non essendo, in tesi, sufficiente l'atto notarile - non dimostra che Artec abbia partecipato alle operazioni progettuali successive. A tal fine, assume rilievo dirimente la ricostruzione - non smentita con prove contrarie dalla ricorrente, tali non essendo le registrazioni del sito ARTEC richiamate negli allegati 32 e 33 dei motivi aggiunti - compiuta dal DEC e dal RUP e la documentazione allegata (in particolare l'allegato alla relazione del RUP).

4.7.2. Quanto al potenziale vantaggio competitivo derivante, in tesi, dalla partecipazione della società Artec alla progettazione, va osservato, innanzitutto, che:

- la pubblicazione degli atti di gara è avvenuta il 27 ottobre 2025 e non risulta provato (né è emerso in sede di istruttoria) che il consorzio aggiudicatario abbia avuto accesso anticipato e privilegiato all'intera documentazione progettuale come revisionata e approvata nel 2025;

- inconferente è il richiamo operato dalla ricorrente alle istanze di proroga del termine di presentazione delle offerte che sarebbero state formulate da alcuni partecipanti alla gara in ragione della mole di documentazione messa a disposizione e della presunta scarsità del tempo a tal fine concesso, atteso che non dimostra l'impossibilità di formulare un'offerta (formulata anche dalla ricorrente), né che il controinteressato ne abbia avuto una conoscenza anticipata.

Inoltre, se è vero che è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell'asimmetria informativa e del conseguente vantaggio competitivo (ragione per cui parte della giurisprudenza - T.A.R. Napoli, sez. I, 19.05.2026 n. 3171 - ha ritenuto sussistere la posizione di conflitto di interesse a fronte di progettista, di cui era accertato il ruolo nella progettazione, collegato dal rapporto parentale all'impresa aggiudicataria), è pur vero che è mancata, nel caso di specie, la prova da parte della società ricorrente (non dell'effettiva trasmissione delle informazioni o del concreto pregiudizio subito dagli

altri concorrenti, ma) del pericolo di conflitto, ossia la prova della rilevanza - quantitativa e qualitativa - del ruolo di Artec nella progettazione finale, come espresso dagli elaborati dalla stessa sottoscritti e quindi la prova della percepita minaccia alla imparzialità e all'indipendenza nel contesto della procedura di gara. Di contro, la paternità di alcuni documenti progettuali, da sola e quindi in assenza di prova dei "presupposti specifici e documentati", anche se - in tesi - confluiti nella progettazione finale, non dimostra, in concreto, il pericolo di conflitto, che sarebbe invece configurabile in caso di disponibilità della intera (o comunque di rilevante) conoscenza della versione definitiva del progetto esecutivo (rimasta invece indimostrata).

4.7.3. Va, inoltre, evidenziato che depone per l'assenza di un reale pericolo di conflitto di asimmetrica informativa (indimostrato dal ricorrente, su cui incombeva l'onere della dimostrazione) anche la circostanza (accertata nei verbali) che nell'offerta tecnica il Consorzio aggiudicatario non è risultato l'operatore con il punteggio complessivo più elevato e che in alcuni dei sub criteri si sia trovato in posizione di parità di punteggio o anche con un punteggio inferiore rispetto ad altri concorrenti e rispetto alla stessa ricorrente. Risulta, altresì, in atti che altro operatore abbia ottenuto il punteggio complessivo riparametrato più alto nell'offerta tecnica, pari a 80 punti (contro i 79,22 punti dell'aggiudicatario), e che la scelta finale (tra i due) sia stata determinata dall'offerta economica e temporale, non dipendente dal possibile vantaggio informativo ascrivibile all'aggiudicatario.

4.8. La tesi dell'impossibilità di adottare misure meno intrusive una volta presentate le offerte presuppone che sia stato accertato un conflitto o un vantaggio (distorsione della concorrenza) non neutralizzato, nel caso di specie non provato dal ricorrente e con riferimento al quale non risultano evidenze a seguito della verifica della stazione appaltante.

4.9. Quanto alla motivazione della determinazione della stazione appaltante di conferma dell'aggiudicazione in favore della controinteressata, impugnata con i motivi aggiunti, essa si fonda sulle richiamate relazioni del direttore dell'esecuzione del contratto e del RUP, come sopra testualmente riferite, e, in assenza di prove contrarie, non risulta né illogica né irrazionale. E ciò in disparte il fatto che la non esclusione dalla procedura - in assenza di evidenze legittimanti l'esclusione - non necessita di specifica motivazione (cfr. C.G.A. n. 972 del 2022).

5. Alla luce di quanto sopra, può concludersi sul punto che, nel caso di specie, non è illegittima, ai sensi degli artt. 16 e 95 co. 1, lett. b) e c) d. lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico controinteressato, la cui società da esso partecipata, con medesime figure apicali, ha partecipato, in una prima fase e sino all'estromissione dal raggruppamento dei progettisti (intervenuta nel gennaio 2021), alla redazione del progetto posto a base di gara, non essendo stato fornito dal ricorrente - interessato a fare valere il conflitto e su cui incombe l'onere probatorio in base alla normativa vigente - la prova che l'apporto quantitativo e qualitativo/funzionale della controllata al progetto finale (approvato nel 2025) sia stato significativo e che, quindi, il suo apporto abbia generato una - anche solo potenziale – asimmetria informativa e un pericolo per la *par condicio*.

6. A ciò consegue che il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo e il primo e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.

7. Sul terzo motivo del ricorso introduttivo e sul terzo motivo aggiunto ossia sull'omissione dichiarativa, che, secondo la tesi di parte ricorrente, a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza del conflitto, avrebbe dovuto comportare l'esclusione della controinteressata, il Collegio, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria sul tema (cfr. di recente Cons. St. n., sez. V, 11 marzo 2026 n. 1965), ritiene quanto segue.

7.1. L'omissione dichiarativa non costituisce, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integri la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 98. In base a detta disposizione "*L'illecito professionale si può desumere*" dalla condotta dell'operatore economico che abbia "*tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione",* nei termini previsti dal precedente comma 3 lett. b).

Pertanto, in mancanza del "dolo specifico" (cfr. Cons. St., sentenza 11 settembre 2025 n. 7282), nei termini delineati dall'art. 98 comma 3 lett. b), l'omissione non costituisce essa stessa causa escludente.

Nella relazione al codice si legge infatti che "*l'omissione e non veridicità non assistite da "dolo specifico" non integrano causa di esclusione nella gara specifica, in coerenza con quanto disposto al comma 14, ultimo periodo, dell'art. 96*".

Quest'ultima previsione dispone che l'omissione della comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 (ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale) non costituisce "*di per sé causa di esclusione*", pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui all'art. 4 dell'art. 98, come ribadito anche nel comma 5 dell'art. 98, in base al quale "*Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità*".

I profili riguardanti gli elementi integrativi della fattispecie escludente e i relativi mezzi di prova assumono rilevanza nella prospettiva escludente, in quanto, in base al comma 8 dell'art. 98, "*Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni che connotano l'illecito professionale, così come*

definite nel comma 2 dell'art. 98" (sussistenza di elementi sufficienti a integrare l'illecito, idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e adeguatezza dei mezzi di prova).

7.2. Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, deve escludersi la valenza escludente dell'omissione contestata.

Invero, tutte le considerazioni sinora formulate sulla cessazione anticipata della partecipazione di ARTEC dal r.t.p. dei progettisti, sullo sviluppo successivo del progetto, sull'ascrivibilità o meno del progetto finale ad Artec e sull'assenza di prova del pericolo di conflitto di interessi e del vantaggio informativo da parte della ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, rilevano anche per apprezzare la portata della dichiarazione dell'odierna controinteressata e la sua inidoneità a influenzare le decisioni di gara e a minare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore, come anche confermato dall'esito della verifica dalla stazione appaltante.

8. Conclusivamente, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno rigettati in quanto infondati.

9. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità e parziale novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO